



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 gennaio 2019:

LEGGE 25 GENNAIO 2019 n.15

NORME IN MATERIA DI IMPRESE E SETTORI INNOVATIVI, DI RESIDENZA SEMPLIFICATA, DI RESIDENZA PER MOTIVI ECONOMICI, DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI IMPRENDITORIALI, DI FACILITAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ED IN MATERIA DI ATTIVITÀ VARIE D'IMPRESA

Art.1

(Modifica alla disciplina delle residenze)

1. L'articolo 22-bis, comma 10, della Legge n.71/2013, così come introdotto dall'articolo 11 della Legge 29 settembre 2017 n.115, è così modificato:

“10. Prima del perfezionamento della procedura di iscrizione nel Registro della popolazione residente, il richiedente deve produrre all'Ufficio Attività Economiche documentazione comprovante la costituzione di una garanzia reale su deposito bancario o altro strumento finanziario, purché di valore certo e prontamente liquidabile, detenuto presso un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, a favore dell'Ecc.ma Camera, di cui sia titolare il richiedente stesso, di valore pari ad euro 75.000,00 (settantacinquemila/00). Tale garanzia reale può essere sostituita da fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto vigilato sammarinese, ai sensi della suddetta Legge n.165/2005 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, a favore dell'Ecc.ma Camera per il medesimo importo. La garanzia reale o la fidejussione bancaria o assicurativa, entro due anni dall'ottenimento della residenza, deve essere elevata a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) o sostituita dall'acquisto di un immobile già esistente al momento del perfezionamento della transazione, che può essere destinato quale sede dell'attività o quale residenza del beneficiario, purché di valore, risultante dall'atto di acquisto, almeno pari ai medesimi euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), su cui deve essere iscritto privilegio in favore dell'Ecc.ma Camera, pena la revoca della residenza per motivi economici.”.

2. L'articolo 22-bis, comma 11, della Legge n.71/2013, così come introdotto dall'articolo 11 della Legge 29 settembre 2017 n.115, è così modificato:

“11. L'immobile o le garanzie di cui al comma precedente fungono da garanzia a favore dell'Ecc.ma Camera per rimborsare eventuali retribuzioni non corrisposte ai dipendenti ed escutere eventuali crediti della Pubblica Amministrazione di natura tributaria o contributiva fino alla scadenza del periodo di cui al successivo comma 13.”.

3. L'articolo 4, comma 3, del Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.63, così come modificato dall'articolo 14 della Legge n.115/2017, è così modificato:

“3. La costituzione di privilegio sull'immobile, di cui al comma 2, può, a discrezione del soggetto beneficiario del disposto dell'articolo 16 della Legge n.71/2013, essere sostituito:

a) dalla costituzione di una garanzia reale di pari valore a favore dell'Eccellentissima Camera su deposito bancario o altro strumento finanziario, purché di valore certo e prontamente liquidabile, detenuto presso un soggetto autorizzato ai sensi della Legge n.165/2005 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, di cui sia titolare il soggetto beneficiario stesso;

oppure

b) da fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto vigilato sammarinese, ai sensi della Legge n.165/2005 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, a favore dell'Ecc.ma Camera per il medesimo importo.”.

Art.2

(Modifica alla disciplina dei permessi di soggiorno per motivi imprenditoriali)

1. L'articolo 10-ter, comma 1, della Legge n.118/2010 e successive modifiche, così come introdotto dall'articolo 12 della Legge n.115/2017, è così modificato:

“1. Il permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali può essere concesso allo straniero, socio per un quota pari almeno al 25% o amministratore unico o presidente del consiglio di amministrazione di società di capitali di diritto sammarinese, ad esclusione di quelle operanti esclusivamente nei settori di cui ai punti c), d) ed e) dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Delegato n.63/2014.”.

Art.3

(Polizza Assicurativa per Agenzie di viaggio e turismo e Tour Operator)

1. L'articolo 28, comma 7, della Legge 27 gennaio 2006 n.22 è così modificato:

“7. Per l'esercizio dell'attività è necessario, oltre a quanto previsto dalla legislazione in materia di rilascio di patenti di esercizio, non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; è necessario, altresì, che sia stipulata apposita polizza assicurativa prevista dal regolamento di attuazione.”.

2. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Delegato 24 ottobre 2013 n.135.

Art.4

(Disposizioni in materia di e-commerce-Modifiche alla Legge 29 maggio 2013 n.58)

1. L'articolo 27, comma 2, della Legge 29 maggio 2013 n.58 è così modificato:

“2. Indicati gli elementi di cui al precedente comma, viene rilasciato il numero di iscrizione al registro delle attività di e-commerce che deve essere esposto nel sito.”.

2. L'operatore di e-commerce è tenuto a rimuovere dal proprio sito di e-commerce il marchio identificativo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'Ufficio Attività di Controllo, qualora l'operatore di e-commerce non ottemperi a quanto stabilito al comma 2, commina una sanzione amministrativa pari a euro 500,00 (cinquecento/00).

4. Trascorsi ulteriori trenta giorni senza che l'operatore economico abbia ottemperato al disposto di cui al comma 2, l'Ufficio Attività di Controllo provvede all'inibizione della modalità di vendita al commercio elettronico.

Art.5

(Modifiche all'Allegato "A" della Legge 26 luglio 2010 n.130)

1. L'articolo 3, comma 1, dell'Allegato "A" della Legge n.130/2010 è così modificato:

"1. A norma dell'articolo 66, comma 1, della presente legge, il rilascio delle licenze per l'esercizio del commercio al dettaglio di specifiche merceologie quali veicoli, arredamenti, arte e antiquariato, ferramenta, materiale, macchine e attrezzature per l'edilizia, l'industria, l'artigianato, l'agricoltura e la zootecnia, è consentito in un locale avente una delle seguenti funzioni: C12, C7, D2 e D5 di cui all'articolo 83 della Legge 14 dicembre 2017 n.140."

Art.6

(Modifiche alla Legge 31 marzo 2014 n.40 – Revoca della licenza)

1. L'articolo 30, comma 3, della Legge n.40/2014 è così modificato:

"3. Chiunque, nel medesimo termine di cui al comma 2, commette una ulteriore violazione amministrativa, è soggetto anche alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa per un periodo da tre a novanta giorni correnti; se l'ulteriore violazione amministrativa è la medesima delle precedenti si applica la revoca della licenza. Per le società alle quali viene revocata la licenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 2, 3 e 5."

Art.7

(Modifiche all'articolo 8 del Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.63 – Destinazione fidejussione attività commerciali)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del Decreto Delegato n.63/2014 è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. La fidejussione di cui al comma 1, lettera b), può essere rilasciata o ridotta prima della scadenza del termine di cui al comma 2, su parere conforme del Comitato Valutatore, di cui all'articolo 9 della Legge 4 dicembre 2015 n.178, in relazione alla presentazione di un nuovo progetto imprenditoriale volto al reinvestimento della somma liberata."

Art. 8

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le imprese già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge e rientranti nelle disposizioni del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 ed eventuali successive modifiche restano assoggettate alle disposizioni di tale decreto.

2. Fino all'attivazione dell'Ufficio Attività di Controllo le disposizioni di cui all'articolo 6 sono in capo all'Ufficio Attività Economiche.

Art.9
(Abrogazioni)

1. E' abrogato il Decreto-Legge 6 agosto 2018 n.103, di cui sono fatti salvi gli effetti prodotti.
2. E' abrogato il Decreto Delegato 26 agosto 2016 n.122.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 25 gennaio 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Luca Santolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti